

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ROSSI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GAMBARO

Nella seduta del 10/04/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF la ricorrente, dopo aver ricordato di essere titolare di un contratto di conto corrente acceso in data 31.05.2007 presso l'odierna convenuta, con la quale, in data 16.10.2007, aveva stipulato un contratto di finanziamento in riferimento al quale è stato stipulato un piano di rientro che sostiene di aver puntualmente rispettato, lamenta le segnalazioni in Centrale dei Rischi, effettuate da parte dell'intermediario convenuto, che recano la classificazione dei crediti come "*scaduti o sconfinati da più di 180 giorni*". In proposito, la ricorrente richiama le istruzioni della Circolare di Banca di Italia n. 139 dell'11.02.1991 e successive modifiche circa l'apposita segnalazione per i crediti ristrutturati.

La ricorrente ricorda altresì di aver invitato, in sede di reclamo, l'intermediario a: (i) rettificare le segnalazioni in Centrale dei Rischi a far data dal mese di febbraio 2013; (ii) render conto dell'operato, causa di un "*grave danno economico*".

A seguito della risposta insoddisfacente dell'intermediario in data 18.09.2013 e di una serie di missive scambiate tra le parti, l'istante, in data 10.12.2013, ha presentato ricorso, riepilogando che:

- In data 12.12.2012 era stato richiesto il “*riscadenziamento del debito*” – piano di rientro – per un valore complessivo di € 50.420,76, secondo i seguenti termini:

I termini del riscadenziamento erano esposti nella lettera citata e sono così riassumibili:

- Euro 500,00 mensili dal 31/01/2013 al 31/12/2013 più interessi maturati ogni trimestre
- Euro 1.700,00 mensili a partire dal 31/01/2014 sino al 31/12/2014 più interessi maturati ogni trimestre
- Euro 2.000,00 mensili a partire dal 31/01/2015 sino al 31/12/2015 più interessi maturati ogni trimestre
- I versamenti saranno effettuati sino a copertura dell'intero debito

-
- In data 25.02.2013, l'intermediario “*confermava l'accettazione*” del piano di rientro esposto al precedente alinea;
 - In data 10.06.2013 e in data 10.07.2013, parte ricorrente inviava due missive all'intermediario – asseritamente rimaste prive di riscontro – in cui illustrava alla convenuta le anomalie riscontrate circa la propria posizione in CR e chiedeva un incontro al fine di addivenire a una definizione della situazione, come richiesto anche dagli altri istituti di credito con cui parte istante intratteneva rapporti;
 - Nel mese di luglio 2013, aveva chiesto alla Banca d'Italia la relativa posizione in CR e veniva a conoscenza dello status “*erroneamente*” segnalante “*crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni*”;
 - Con missiva del 18.09.2013 (reclamo), contestava la segnalazione e ne chiedeva la rettifica all'intermediario a far data da febbraio 2013;
 - In data 18.09.2013, l'intermediario rispondeva eccependo la correttezza del proprio operato;
 - In data 10.10.2013, avveniva un incontro tra le parti per chiarire la situazione;
 - Successivamente all'incontro, in data 16.10.2013 (cfr. all. 11 del ricorso), sollecitava nuovamente la Banca - con una missiva - a modificare la segnalazione;
 - Il termine “*incaglio a rientro*”, utilizzato dalla Banca nella risposta al reclamo, per definire la situazione finanziaria dell'istante, sarebbe asseritamente “*inesistente*” nelle categorie previste dalla Banca di Italia per le segnalazioni in CR.

Pertanto la ricorrente ha chiesto la rettifica delle segnalazioni in CR a far data da febbraio 2013.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha esposto che:

- Con riferimento al “*rapporto intercorrente tra le parti*”, l'istante, titolare della ditta individuale X, era intestataria di un “*conto corrente di corrispondenza*”, acceso presso una filiale in data 31.05.2007 e alla data delle controdeduzioni ancora in essere. A tale conto corrente per corrispondenza, erano collegati altri rapporti bancari;
- Il conto corrente di corrispondenza “*ha goduto*”, a far data dal 2010 fino al 2013, di “*diversi affidamenti*”;
- A far data dal 28.01.2013, la posizione dell'istante è divenuta a “*incaglio a rientro*”, con affidamenti in essere, come segue: (i) apertura di credito in conto corrente per € 20.000,00 con “*scadenza interna*”; (ii) “*linea promiscua commerciale, per fido anticipo portafoglio SBF [...] e per anticipo fatture con notifica [...]*”, accordata per € 30.000, “*con scadenza interna*”;
- Le condizioni contrattuali del rapporto di conto corrente in corrispondenza, come applicate, oltre ad essere state “*accettate*” dalla ricorrente, rispettavano le disposizioni codificate dall'A.B.I. e quanto disciplinato in materia di tassi di interesse dall'art. 2 della L. n. 154/92, dall'art. 116 del D. Lgs. 385/93 e dalla Delibera CICR del 09.02.2000;

- “[...] le condizioni applicate e le variazioni via via introdotte sono state regolarmente comunicate alla Correntista, in occasione della trasmissione alla Cliente dei prospetti trimestrali di calcolo competenze”;
- In data 16.10.2007, la ricorrente sottoscriveva il contratto di finanziamento per € 120.000, con restituzioni dell'importo in n. 60 rate mensili, con prima scadenza in data 16.11.2007;
- In data 14.06.2012 e 12.11.2012, erano inviate missive di messa in mora all'istante, *“posta l'esposizione debitoria del [contratto di conto corrente] e del contratto di finanziamento”*, domandando l'immediata copertura finanziaria dei rapporti citati;
- In data 12.12.2012, parte ricorrente riconosceva di essere debitrice di un importo pari a € 50.420,76, che proponeva di coprire mediante piano di rientro come illustrato sopra;
- A far data dal 28.01.2013, in rispetto della normativa di Banca di Italia e in conformità al piano di rientro proposto dalla ricorrente, segnalava la posizione dell'istante come *“Incaglio a rientro”*;
- Con le missive del 10.06.2013, 10.07.2013 e 19.08.2013, parte istante invitava la resistente a rettificare le segnalazioni in CR;
- Con raccomandata del 18.09.2013 rilevava la *“legittimità del proprio operato”*;
- In data 10.10.2013 avveniva un *“incontro”* con alcuni funzionari della Banca e la parte ricorrente, in cui la resistente ribadiva la correttezza del proprio operato.

In particolare, nelle proprie difese, parte resistente lamenta l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'istante e ribadiva la legittimità del proprio operato, ribadendo che la mera *“presenza di un piano di rientro”* presentato dalla ricorrente non poteva comportare la *“classificazione della posizione bancaria [a seguito di una riconosciuta esposizione debitoria] della ditta individuale presso la Banca come «credito ristrutturato», ma come «incaglio a rientro» [in quanto] l'accoglimento di un piano di rientro [...] non cambia automaticamente in credito ristrutturato la classificazione dell'esposizione cui fa riferimento, posto che tale eventuale variazione di «status» origina esclusivamente da un accordo molto più articolato e complesso, intercorrente tra il debitore ed il creditore, steso sulla base di precise richieste del Cliente e successive proposte della Filiale inoltrate agli Organi preposti della Banca a cui compete, infine, la delibera in materia di catalogazione dell'esposizione in default”*. A sostegno di questa tesi, l'intermediario cita la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca di Italia.

Pertanto l'intermediario chiede all'ABF di respingere il ricorso.

DIRITTO

E' pacifico tra le parti che, in data 12.12.2012, la ricorrente ha inviato una missiva all'odierno intermediario convenuto riconoscendosi debitrice per una somma del valore di € 50.420,76 *“in linea capitale oltre ad interessi”*. Con tale missiva, parte istante si impegnavano a rimborsare alla resistente, *“per capitale ed interessi”*, il credito relativo al contratto di conto corrente e al contratto di finanziamento, accesi presso la filiale dell'intermediario.

E' documentato che, con missiva del 25.02.2013, l'intermediario constatava che la posizione della ditta della ricorrente risultava *“[...] in regola rispetto a quanto dettato dal piano di rientro [sottoscritto] in data 12.12.2012 [e] accettato da codesto Istituto”*.

Pertanto, si può considerare accertato che la ricorrente è inadempiente nei confronti della banca - il piano di rientro come sempre non ha valore novativo - , ma è in corso di esecuzione un riscadenziamento del debito.

E' infine pacifica la presenza di una segnalazione del nominativo della ricorrente ad iniziativa della banca e non è disputato che una segnalazione debba essere presente. La divergenza tra la cliente e la banca riguarda il contenuto della segnalazione. Secondo la banca, è corretta quella presente che indica una posizione "*incaglio a rientro*" a decorrere dal 28.01.2013. Secondo la ricorrente, la segnalazione corretta dovrebbe essere "*credito ristrutturato*".

Osserva il Collegio che la resistente sostiene di aver agito in conformità alla Circolare Bdl n. 272 del 30 luglio 2008, "Matrice dei conti", ma effettivamente in tale testo la definizione di "*incaglio a rientro*", da essa utilizzata per segnalare la ricorrente, non è rintracciabile.

Per contro, la tesi della ricorrente secondo cui la dizione esatta dovrebbe essere "*credito ristrutturato*", trova riscontro nella stessa fonte, la quale indica, mediante esemplificazioni che "*credito ristrutturato*" debba considerarsi il credito certo della banca che tuttavia abbia subito modifiche rispetto alle pattuizioni originarie ("*ad esempio...., riscadenziamento dei termini...*").

Giova quindi osservare che il carattere non novativo dell'accordo raggiunto tra il cliente e la banca comporta che il debito originario rimane in essere, non essendo stata modificata la sua fonte, ma ciò non toglie che, modificando i termini di pagamento preesistenti, il correlato credito della banca diviene esigibile solo alle nuove scadenze concordate. Rispetto ai nuovi termini di pagamento la cliente è in regola e quindi è fuorviante comunicare al sistema di informazione creditizie che il credito è incagliato, sebbene aggiungendovi che è "*a rientro*". A parte l'inappropriatezza della formula, che non sembra corrispondere alle codifiche della Banca d'Italia, l'indicazione "*credito ristrutturato*" appare più idonea a rappresentare la realtà del rapporto così come esso effettivamente è.

Ne consegue, che il ricorso debba essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario proceda alla rettifica delle segnalazioni alla Centrale dei rischi di cui è controversia.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO